



REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 19.04.2005



INDICE

Art. 1	Istituzione
Art. 2	Durata
Art. 3	Requisiti di partecipazione agli organismi di partecipazione
Art. 4	Attribuzioni
Art. 5	Presidenza
Art. 6	Sostituzione Presidente
Art. 7	Composizione e nomina
Art. 8	Sostituzione
Art. 9	Partecipazione
Art. 10	Convocazione
Art. 11	Frequenza
Art. 12	Trattazione argomenti aggiuntivi
Art. 13	Verbalizzazione
Art. 14	Partecipazione esterne
Art. 15	Revisioni



FINALITA'

Nel Comune di Ostiglia vengono costituiti, ai sensi dell'Art. 31 dello Statuto, gli organismi di partecipazione di cui al successivo art. 4, allo scopo di promuovere e attivare l'informazione e la partecipazione della cittadinanza alle attività di gestione della cosa pubblica del paese.

Art. 1

Il Consiglio Comunale, con deliberazione, provvede alla istituzione degli organismi di partecipazione stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione.

Art. 2

Gli organismi di partecipazione vengono nominati entro tre mesi dall'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale e decadono con lo scioglimento del Consiglio che li ha eletti. Rimangono, pertanto, in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale ed hanno potere esclusivamente consultivo. Il loro deliberato non sarà in alcun modo vincolante per l'operato del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

Art. 3

Gli organismi di partecipazione possono essere costituiti sia da Consiglieri Comunali sia da cittadini residenti, non consiglieri, in possesso dei requisiti elettorali e sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto, mediante espressione di una sola preferenza per ogni consigliere al fine di favorire la partecipazione di associazioni, enti, fondazioni, ..., presenti sul territorio. La partecipazione agli organismi di partecipazione è gratuita.

Art. 4

Sono costituiti n. 6 (sei) organismi di partecipazione (consulte), competenti nelle seguenti materie:

1. Commercio, Agricoltura e Artigianato;
2. Sport e politiche giovanili;
3. Ambiente e Territorio;
4. Attività Culturali - Ricreative e Promozione Turistica;
5. Servizi per la Sicurezza Sociale;
6. Attività Produttive, Infrastrutture e Lavori Pubblici.

Art. 5

Presidente di ogni Commissione sarà il Sindaco o l'Assessore competente per materia, sulla base delle deleghe attribuite dal Sindaco.



Art. 6

In caso di assenza del Presidente, in occasione delle riunioni, le relative funzioni vengono esercitate dal vice presidente eletto all'interno di ciascuna organismo.

Art. 7

Gli organismi di partecipazione, oltre che dal Presidente, saranno composti da un minimo di 4 (quattro) componenti, di cui metà proposti dalla maggioranza consiliare e metà dalla minoranza.

Art. 8

Nel caso di dimissioni, decadenza (che interverrà automaticamente dopo tre assenze consecutive non giustificate) od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione nella prima seduta utile.

Art. 9

Il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale possono sempre partecipare alle riunioni di ogni Organismo, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Il Presidente convoca e presiede l'organismo di partecipazione, fissando la data delle adunanze (con almeno cinque giorni di anticipo) e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Al fine di consentire ai componenti l'organismo di prendere visione degli atti su cui devono esprimere parere, la documentazione deve essere messa a disposizione tre giorni liberi prima della seduta.

Art. 11

Gli organismi di partecipazione devono riunirsi con una frequenza minima semestrale, precedendo l'adozione degli atti fondamentali consiliari o di competenza della G.M., riguardanti le materie di pertinenza, trattate. Inoltre, per particolari motivi, dal Presidente valutati urgenti e particolarmente importanti, ogni organismo potrà riunirsi anche più frequentemente rispetto ai termini sopra fissati.

Art. 12

Eventuali argomenti da inserire nell'ordine del giorno possono essere richiesti, al Presidente, dai componenti dell'organismo stesso. Quando un argomento sia richiesto da tutti i membri di minoranza, questo deve essere inserito nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 13

La verbalizzazione sintetica, riportante i punti salienti delle sedute, viene curata dal Presidente o da persona da lui incaricata. Negli organismi di partecipazione non si



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

procede a votazioni, ma nel verbale si dà atto delle unanimità e delle diversità dei pareri. I pareri scritti e orali, nel caso in cui non sia raggiunta l'unanimità, possono essere presentati in aula dai Consiglieri Comunali che rappresentano il gruppo di dissenso.

Art. 14

Il Presidente può invitare alle sedute dell'organismo di partecipazione i Responsabili delle Aree di servizio comunali e/o i responsabili dei procedimenti, affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario ai lavori. Possono essere, altresì, invitati consulenti o professionisti già incaricati di progettazioni e studi dall'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 15

Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere discusse e deliberate dal consiglio comunale